

LA RIFORMA DELLE S.R.L.

Avv. Silvio Santacroce

AGENDA

- Disposizioni generali;
- Conferimenti, finanziamenti dei soci;
- Trasferimento delle partecipazioni;
- Recesso del socio;
- Amministrazione della società;
- I controlli;
- La responsabilità degli amministratori e dei soci;
- Decisioni e assemblee dei soci;
- Annullabilità e nullità delle decisioni e delle assemblee;
- Operazioni su capitale;
- Le modifiche degli atti costitutivi;
- Bozza di un nuovo statuto.



Riferimenti normativi

- a) Legge delega 3.10.2001 n. 366;
- b) Riforma società: D.lgs. 17.01.2003 n.6;
- c) Riforma processo soc.: D.lgs. 17.01.2003 n.5
- **Principi generali (ex art.3 L. 3.10.2001 n. 366):**
 - Autonomo ed organico complesso di norme;
 - Rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
 - Previsione di un'ampia autonomia statutaria;
 - Libertà di forme organizzative, nel rispetto dei principi di certezza nei rapporti con i terzi;
 - Consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale;
 - Tutela dei creditori sociali;
 - Consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base delle scelte contrattuali;
 - Semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;
 - Disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati.

TEMPISTICA

- DAL 1° GENNAIO '04

**ISCRIZIONI AL REGISTRO
DELLE IMPRESE SOLO PER
LE S.R.L. CON ATTI
COSTITUTIVI ADEGUATI**

- ENTRO IL 30 SETTEMBRE '04

**DEVONO COMUNQUE ESSERE
ADEGUATI TUTTI GLI ATTI
COSTITUTIVI**

**(Con deliberazione dell'assemblea
straordinaria a maggioranza
semplice qualunque sia la parte
di capitale rappresentata dai soci
partecipanti)**

Il 1^a comma dell'art. 223-bis prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, iscritte nel Registro delle Imprese al 1^a gennaio 2004, devono uniformare atto costitutivo e statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004, pena la sostituzione automatica delle clausole.

Le indicazioni da non dimenticare

- Data e luogo di costituzione delle persone giuridiche socie;
- Attività che costituisce l'oggetto sociale;
- Definizione dei termini di approvazione del bilancio e della clausola che dispone il rinvio dell'approvazione entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio (per le società che redigono il consolidato);
- Definizione delle nuove clausole di recesso, con la previsione dei termini per l'esercizio del diritto e dei criteri per determinare il valore di liquidazione;
- Clausole su scioglimento e liquidazione non conformi alla disciplina generale, dettata dai nuovi artt. 2484 e ss.;
- Clausole compromissorie con la previsione del potere di nomina di tutti gli arbitri in capo ad un soggetto estraneo alla società;
- Previsione che la riduzione del capitale sociale possa aver luogo a prescindere dalla esuberanza del capitale;
- Rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

Le correzioni per le s.r.l.

- **Le modifiche essenziali riguarderanno:**
 - **Indicazione dei conferimenti di ciascun socio e del valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura (art. 2463, co.4n.5);**
 - **Indicazione della quota di partecipazione di ciascun socio (art. 2463, co.2 n.6);**
 - **Definizione delle norme relative al funzionamento della società (art. 2463, co.2 n.7) precisando quelle concernenti l'amministrazione e il controllo, fra le quali particolare attenzione meritano quelle relative alle seguenti materie.....**

Le correzioni per le s.r.l.

Segue.

- L'organo amministrativo;
- L'obbligatorietà del collegio sindacale;
- Le competenze dei soci;
- Le competenze dell'assemblea;
- L'invalidità della decisione dei soci.

COSTITUZIONE DELLA S.R.L. art. 2463

- La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
 - 1. Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
 - 2. La denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 - 3. L'attività che costituisce l'oggetto sociale;
 - 4. L'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato.

COSTITUZIONE DELLA S.R.L. art. 2463

Segue.

- 5. I conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6. La quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7. Le norme relative al funzionamento della società;
- 8. Le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- 9. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla s.r.l. le disposizioni degli artt. 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

COSTITUZIONE DELLA S.R.L.

ATTO COSTITUTIVO

● CONTRATTO

Rif. Art. 2330 c.c.

Deve essere iscritto al Registro delle imprese (a cui spetta il solo controllo della regolarità formale) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (a cura del Notaio entro 20gg.).

Se non lo fanno il Notaio o gli Amministratori, potrà farlo ciascun socio a spese della società.

● ATTO UNILATERALE

Rif. Art. 2329 c.c.

L'atto pubblico deve contenere i documenti che provano:

- L'intera sottoscrizione del capitale;
- Il rispetto delle previsioni ex artt. 2342/2464 (conf. In denaro) e del 2343/2465 (stima conf. in natura e crediti)
- Eventuali autorizzazioni e condizioni previste da leggi speciali in relazione all'oggetto.

ATTO PUBBLICO NOTARILE

LE NOVITA' DELL'ATTO COSTITUTIVO

- I soci possono essere **persone giuridiche**
- Indicazione del solo **comune** ove è la sede
- Non occorre indicare la **durata**
- Capitale minimo **€ 10.000,00**
- Versamenti all'atto della costituzione **25%**
- Conferimenti in **denaro** in assenza di diversa previsione
- Conferimento di tutti gli **elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica**



L'OGGETTO SOCIALE

- L'atto costitutivo deve indicare “ *l'attività che costituisce l'oggetto sociale*”;
- Non deve essere assolutamente generico;
- Occorre indicare gli specifici settori commerciali che formeranno l'oggetto dell'attività sociale.

TEMPI E MODI DI COSTITUZIONE

ATTO NOTARILE

20 GIORNI



DEPOSITO
REGISTRO IMPRESE

ISCRIZIONE

PERSONALITA' GIURIDICA

**Responsabilita' per gli atti
compiuti prima dell'iscrizione:**

- Chi ha agito;
- Il socio unico fondatore;
- I soci che hanno autorizzato, o
consentito gli atti;

Qualora successivamente alla iscrizione la Società abbia approvato una operazione compiuta prima della iscrizione, è responsabile anche la società ed essa sarà tenuta a rilevare coloro che hanno per essa hanno agito.

Norme di amministrazione

- L'atto costitutivo dovrà contenere inoltre:

- a norma dell'art. 2463, comma 7[^], “ *le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione delle competenze tra i soci e gli amministratori.*”

Da ciò discende che nelle s.r.l.

- Atto costitutivo e statuto possono essere inclusi in un unico atto, mancando peraltro nelle nuove disposizioni il richiamo all'art. 2328 c.c. che, per prassi consolidata recepita dal codice civile, vuole nelle società di capitali l'atto costitutivo separato dallo statuto.

NULLITA' DELLA COSTITUZIONE

- Mancanza della forma dell'ATTO PUBBLICO
- ILLICEITA' OGGETTO SOCIALE
- OMESSA INDICAZIONE nell'atto costitutivo della denominazione, dei conferimenti, dell'ammontare del capitale sociale, dell'oggetto sociale

EFFETTO EX TUNC DELLA PRONUNCIA DI NULLITA':

Gli atti compiuti dopo l'iscrizione mantengono tuttavia l'effetto a tutela dei terzi ed i soci non sono liberati dai conferimenti fino all'integrale soddisfo dei creditori sociali

Nullità dell'atto.

Sentenza dichiarativa di nullità



Il dispositivo deve essere iscritto
nel registro delle imprese



A cura:

1. degli amministratori;
2. dei liquidatori



- Nomina i liquidatori
- Non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese;
- Non libera i soci dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti tutti i creditori sociali.

I CONFERIMENTI – art. 2464 c.c.

Possono essere conferiti **TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ATTIVO SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA** (art.2464, Il comma c.c.)

1. DENARO (se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente)

2. PRESTAZIONI LAVORATIVE

3. SERVIZI

• IL VALORE DEI CONFERIMENTI non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

STIMA VALORE CONFERIMENTO : perito iscritto all'albo dei revisori (non più di nomina giudiziaria)

I Conferimenti – art. 2464 co.4

- Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo:
 1. Deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo;
 2. o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
- Il versamento potrà essere sostituito, per un importo equivalente, da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso, il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.

I Conferimenti – art. 2464 co.5

- Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli art. **2254** e **2255** c.c.
- Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione

Art. 2254- Garanzia e rischi dei conferimenti.

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1483,). Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite (2281c.c.) La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (artt. 1578, 2342, 2440)

Art. 2255. Conferimento di crediti.

Il socio che ha conferito un credito risponde della Insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 c.c. per il caso di assunzione convenzionale della garanzia (artt. 2342, 2440 c.c.)

I conferimenti – art. 2464 co.6[^]

- **Il conferimento può avvenire mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società;**
- **In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.**

I conferimenti – La stima - art.

2465 co.1[^]

- **Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto iscritto nell'albo dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito albo;**
- **Non occorre quindi più la nomina del perito da parte del Presidente del Tribunale ove ha sede la società;**
- **La relazione (che deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo) deve essere allegata all'atto costitutivo.**

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

(ART.2467 C.C.)

- **IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE E' CONDIZIONATO DAL PREVENTIVO RIMBORSO DEI CREDITORI SOCIALI.**
- **SE IL RIMBORSO AVVIENE NELL'ANNO PRECEDENTE AL FALLIMENTO DEVE ESSERE RESTITUITO**

I finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi quando, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

I finanziamenti dei soci (2)

La presunzione di “sottocapitalizzazione” quando:

- La situazione patrimoniale della società “*finanziata*” manifesta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto;
- La società versa in una situazione finanziaria tale da legittimare la necessità di un vero e proprio conferimento;
- Non si operi un vero e proprio apporto a “*fondo perduto*” e cioè un conferimento nel capitale sociale, che non dà diritto alla restituzione se non nella fase di dissoluzione della società, qualsiasi apporto si faccia alla società è da qualificarsi in termini di finanziamento. Esso è quindi soggetto ad essere postergato nel rimborso agli altri creditori chirografari della società e dà alla società diritto di ripetizione ove il suo rimborso sia pagato ai soci nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le quote di partecipazione – art. 2468 c.c.

- Le partecipazioni dei soci:
 1. Non possono essere rappresentate da azioni;
 2. Né possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
- I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione – art. 2468 c.c.

- Avvertenza:
 1. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento;
 2. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
 3. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo, in ogni caso, quanto previsto dal 1^o comma dell'art. 2473 c.c., i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Le quote di partecipazione – art. 2468 c.c.

- Avvertenza:
- Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.;
- Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

Richiamo art. 2463

L'atto costitutivo.....
...deve indicare:

.....

6) La quota di partecipazione di ciascun socio

PARTECIPAZIONI SOCIALI

(ART.2468)

DEROGABILITA' DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA' DELLA QUOTA AL
CONFERIMENTO

E' la regola in assenza di regole contrarie, da approvarsi all'unanimità e da riportare nell'atto costitutivo

TRASFERIMENTO DELLE
PARTECIPAZIONI

Può prevedersi l'intrasferibilità delle quote, ma con facoltà di recesso per i soci

ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI

In caso di conflitto tra acquirenti prevale chi, in buona fede, ha per primo provveduto all'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese

RECESSO

Quando lo prevede l'atto costitutivo o nei casi previsti dall'art.2473 c.c. (c.d. "recesso in ogni caso")

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Secondo il valore di mercato entro sei mesi

LE DECISIONI DEI SOCI

● I SOCI DECIDONO

-sulle materie **riservate** loro
dall'atto costitutivo

-su richiesta degli
amministratori

-su richiesta di soci
rappresent. **1/3 capitale
sociale**

RISERVA COMPETENZA ASSEMBLEA

- Approvazione
bilancio/distrib. utili
- Nomina
amministratori/sindaci e
revisori
- Modifiche atto costitutivo
- Operazioni che comportino
sostanziale modifica
dell'oggetto sociale e/o dei
diritti dei soci

METODO DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

● ASSEMBLEA

Il metodo assembleare è inderogabile solo per:

- Modificazione dell'atto costitutivo;
- Sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- Se l'atto costitutivo non prevede altro metodo;
- Se lo richiedono gli amministratori o i soci per 1/3 del capitale;

● CON CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DI CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Deve esservi espressa previsione nell'atto costitutivo e in questo caso dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare:

- L'argomento oggetto di decisione;
- Il consenso alla stessa;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione: non v'è vincolo di metodo. Libertà di previsione purché si assicuri la tempestiva informazione degli argomenti da trattare;

Metodo residuale: racc. a/r - 8 gg. prima

Delega: E' genericamente ammessa: salva diversa previsione statutaria

Sede sociale: salva diversa previsione

QUORUM ASSEMBLEARI

- **Costitutivo**: presenza di tanti soci che rappresentino almeno $\frac{1}{2}$ del capitale.
- **Deliberativo**: l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le sostanziali modifiche dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci (per cui è richiesta la maggioranza qualificata di $\frac{1}{2}$ del capitale).
- **Assemblea totalitaria**: la deliberazione è comunque validamente adottata se:
 - partecipa l'intero capitale sociale,
 - amministratori e sindaci risultano informati,
 - non v'è opposizione alla trattazione dell'argomento.

INVALIDITA' DELLE DECISIONI DEI SOCI

(art. 2479 –ter c.c.) 1) L'annullabilità

■ Sono annullabili le decisioni :

1. Che non siano state adottate in conformità alla legge o all'atto costitutivo;
2. Che siano state assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società e se tali interessi possano recare un danno patrimoniale alla società medesima;
3. La cui verbalizzazione “ *inesatta*” o “ *incompleta*” sia stata tale da creare incertezza relativamente al contenuto della delibera;
4. Prese mediante computo indebito o erroneo della maggioranza.

INVALIDITA' DELLE DECISIONI DEI SOCI

(art. 2479 –ter c.c.) 2) La nullità .

- Sono nulle le decisioni :
 1. Il cui oggetto è illecito o impossibile;
 2. Prese in assenza di assoluta informazione.

INVALIDITA' DELLE DECISIONI DEI SOCI

LE IMPUGNAZIONI

- Il termine di decorrenza è individuato dalla TRASCRIZIONE della decisione nel libro sociale
- Legittimazione attiva:
 - I SOCI DISSENZIENTI
 - CIASCUN AMMINISTRATORE
 - COLLEGIO SINDACALE

CASI DI IMPUGNAZIONE

- Decisioni contrarie alla LEGGE o all'ATTO COSTITUTIVO ← 3 mesi
- Decisioni assunte in CONFLITTO DI INTERESSE ← 3 mesi
- Decisioni con oggetto ILLECITO O IMPOSSIBILE
- Decisioni in ASSENZA ASSOLUTA DI INFORMAZIONE ← 3 anni
- Decisioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibile o illecita ← sempre
- Aumento e o riduzione capitale ← 180 giorni
- Approvazione bilancio ← Entro l'esercizio successivo

SANATORIA: entro 6 mesi

L'AMMINISTRAZIONE



Amministratore unico



Consiglio di amministrazione



Ammin. congiunta



Ammin. disgiunta

IPOSTESI



- Amministrazione **DISGIUNTA** affidata a ciascun amministratore

Il potere di amministrazione spetterà a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri. Ai soci dissenzienti spetterà però il c.d. *diritto di veto*

- Amministrazione **CONGIUNTA** affidata a più amministratori

L'amministrazione sarà affidata ad un consiglio i cui membri decideranno congiuntamente e all'unanimità (occorre una specifica previsione nell'atto costitutivo)

- Amministrazione **DISGIUNTA** e **CONGIUNTA** affidata ad alcuni amministratori

E' una forma ibrida

RISERVA DI COLLEGIALITA'

Sono comunque di competenza dell'organo amministrativo nella sua collegialità:

- 1. La redazione del progetto di bilancio**
- 2. La redazione del progetto di fusione o scissione**
- 3. L'aumento di capitale**



GLI AMMINISTRATORI



- **Rappresentanza generale della società ex lege ad eccezione delle limitazioni previste dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina**
- **Ampliamento delle competenze previste dall'atto costitutivo per:**
 aumenti di capitale (2481 c.c.)
 emissione di titoli di debito (2483 c.c.)

L'AZIONE DI RESPONSABILITA'



LEGITTIMAZIONE ATTIVA ANCHE DEL SINGOLO SOCIO

L'azione di responsabilità – art. 2473

c.3 e 4

- L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì richiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso, il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
- In caso di accoglimento della domanda della società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, la società rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
- Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

CORRESPONSABILITA'

Dei soci che hanno
INTENZIONALMENTE deciso o
autorizzato o reso possibili atti
dannosi per la società

Diritto all'informazione e all'accesso ai documenti per ogni socio



CONFLITTO DI INTERESSI



- Solo per gli amministratori che hanno la rappresentanza della società
- Solo per conflitti di interessi e non per convergenze di interessi tra amministratori e società

ANNULLABILITA': solo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo

Il controllo legale dei conti

- **L'art. 3 della legge delega ha disposto una integrale revisione di tale modello societario (s.r.l.):**
 - 1. Conferimenti;**
 - 2. Finanziamento soci;**
 - 3. Recesso;**
 - 4. Amministrazione e controllo;**
 - 5. Azione di responsabilità.**

Il controllo legale dei conti

- Sono due le tipologie di controllo contabile previste dall'art. 2477 c.c.:
 1. Controllo facoltativo;
 2. Controllo obbligatorio.



Il controllo legale dei conti

- Controllo facoltativo:
 1. Lo statuto può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico, determinandone poteri e competenze;
 2. Ipotesi raramente praticabile soprattutto in virtù dei nuovi poteri di controllo attribuiti ai soci non amministratori.

Il controllo legale dei conti

- Controllo obbligatorio:
 1. Quando il capitale sociale è pari o superiore a 120 mila euro;
 2. Quando per due esercizi consecutivi vengono superati almeno 2 dei seguenti limiti:
 - *Attivo: Euro 3.125.000,00*
 - *Ricavi: Euro 6.250.000,00*
 - *Dipendenti occupati in media 50;*
 - In tal caso si applicano le disposizioni di legge previste per la s.p.a.

Il controllo dei soci

● Nuove regole:

1. Diritto dei soci ad avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
2. Libera consultazione dei libri (anche contabili);
3. Libera consultazione di documenti sociali, avvalendosi di professionisti di fiducia;
4. Problema della riservatezza.
5. Sanzioni amministrative a carico degli amministratori:
 - quando occultino documenti contabili;
 - o impediscano, con artifici o raggiri, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci.
 - Nelle s.r.l. i soci non potranno più ricorrere, ex art.2409 c.c., al Tribunale per denunciare le irregolarità commesse dagli amministratori, in quanto ciascun socio potrà individualmente promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
 - E' possibile chiedere la revoca cautelare degli amministratori.

IL RECESSO DEL SOCIO

art. 2473 c.c.

SISTEMA Ante-Riforma

- Cambiamento oggetto sociale
- Cambiamento tipo società
- Trasferimento all'estero



RIFORMA

- Idem
- Previsioni atto costitutivo
- Recesso “in ogni caso”:
 1. Fusione o scissione
 2. Revoca stato di liquidazione
 3. Eliminazioni cause di recesso ab origine riconosciute
 4. Compimento operazioni con sostanziali modifiche dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci
 5. Durata illimitata

IL RECESSO DEL SOCIO (2)

- **Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette a d attività di direzione e coordinamento;**
- **Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 6 mesi: l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore a 1 anno.**
- **I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione al patrimonio sociale: esso, a tal fine, è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;**
- **In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta:**
 - 1. Tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale;**
 - 2. Che provvede anche sulle spesa, su istanza della parte più diligente: si applica in tal caso il 1^a comma dell'art. 1349 c.c.**

IL RECESSO DEL SOCIO (3)

- Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 6 mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società.
- Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi;
- Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
- Nel caso di riduzione del capitale sociale, si applica l'art. 2482 c.c.
- E ,qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
- Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI

art. 2469 c.c.

- Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
- Legittime le clausole di “mero gradimento”.
- L'atto costitutivo può prevedere l'inalienabilità (salva la facoltà di recesso “in ogni caso”).
- Quando il trasferimento delle partecipazioni sia escluso o limitato al gradimento degli organi sociali, il socio ha il diritto di recesso.

Clausola di gradimento

art. 2469 c.c.

- **Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.**
- **In tali casi, l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.**

Efficacia e pubblicità

art. 2470 c.c. (1)

- **Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro soci;**
- **L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 gg. , a cura del notaio autenticante, presso l'Ufficio del registro della imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;**
- **L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito;**
- **In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di s.p.a.**

Efficacia e pubblicità art. 2470 c.c. (2)

- Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella che, tra esse, per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese:
 - ✓ è preferita alle altre;
 - ✓ anche se il suo titolo è di data posteriore.
- Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio:
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data o del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. (attenzione nel caso di Gruppi per la pubblicità nello svolgimento di attività di direzione e controllo).

Efficacia e pubblicità art. 2470 c.c. (3)

- Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
- L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista.
- Le dichiarazioni degli amministratori previste dalle norme:
 1. devono essere depositate entro 30 gg. dalla iscrizione nel libro soci;
 2. e devono indicare la data di tale iscrizione.

Espropriazione della partecipazione art. 2471 c.c.

- **La partecipazione può formare oggetto di espropriazione;**
- **Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese;**
- **Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro soci;**
- **L'ordinanza del Giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore;**
- **Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota, la vendita ha luogo all'incanto;**
- **La vendita è però prova di effetto se entro 10 gg. dalla aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.**
- **Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.**

Pegno, usufrutto e sequestro

art. 2471- bis - c.c.

- **La partecipazione può formare oggetto di:**
- *Pegno;*
- *Usufrutto;*
- *Sequestro*

- **Salvo quanto disposto dal 3[^] comma dell'art. 2471 c.c., si applicano le disposizioni dell'art. 2352 c.c.**

Art. 2352 c.3-6

Nel caso di aumento del capitale sociale, ex art. 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno 3 giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal 2[^] comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il 2[^] comma dell'art. 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del Giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro, sono esercitati dal custode.

Responsabilità dell'alienante

art. 2472 - c.c.

- **Nel caso di cessione della partecipazione:**
- *L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di 3 anni dalla iscrizione del trasferimento nel libro soci, per i versamenti ancora dovuti.*
- **Il pagamento non può essere domandato all'alienante, se non quando la richiesta al socio moroso sia rimasta infruttuosa.**

Esclusione del socio art. 2473 – bis c.c.

- **L'atto costitutivo può prevedere :**
 - 1. Specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.**
 - 2. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'art. 2473:**
 - esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.**

Partecipazioni proprie art. 2474 – c.c.

- In nessun caso la società :
 1. Può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie;
 2. **ovvero**, accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Obbligazioni

art. 2483 – c.c.

- **Con riguardo ai *titoli di debito* è prevista un'ampia autonomia in merito alla attribuzione ai soci o agli amministratori della competenza sulla loro emissione.**
- 1. I titoli di debito emessi possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati soggetti a vigilanza prudenziale;
- 2. In caso di circolazione dei titoli emessi è previsto che coloro che li hanno sottoscritti rispondano della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO

E' di competenza inderogabile dell'Assemblea ogni decisione riguardante:

- **AUMENTO DI CAPITALE**: il diritto di sottoscrivere l'aumento spetta ai soci, salva diversa pattuizione, in proporzione alle partecipazioni
- **RIDUZIONE DEL CAPITALE**: incontra il solo limite del minimo legale
- **PERDITE ECCEDENTI 1/3 DEL CAPITALE**: gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per: ridurre il capitale, ridurlo e ricostituirlo mediante aumento, soprassedere per l'intero esercizio
- **PERDITE CON RIDUZIONE SOTTO IL MINIMO LEGALE**: l'assemblea deve ridurre e aumentare il capitale sopra il minimo o trasformare la società